



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 42/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico	Presidente
Stefano Grossi	Giudice relatore
Andrea Liberati	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **19656** del registro di Segreteria,

sul ricorso

proposto da **SO.G.E.T. s.p.a.** – Società Gestione Entrate e Tributi (c.f. 01807790686), difesa dall'avv.

Sergio Della Rocca (c.f. DLLSRG61B12G878X) e dall'avv. Danilo Monaco (c.f. MNCDNL71L04C632W),

contro

Comune di Teramo (P.I. 00174750679), difeso dall'avv. Alessandra Gussago (**GSSLN67C71L103D**),

della propria Avvocatura;

avverso

il provvedimento di rigetto del discarico emesso ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, prot. n. 10555 del 16 febbraio 2017, delle poste relative al debitore “*..Omissis....*”.

Uditi all'udienza pubblica del 17 dicembre 2024, come da verbale, il magistrato relatore, l'avv. Laura Barone su delega dell'avv. Sergio Della Rocca per SO.G.E.T. s.p.a., l'avv. Alessandra Gussago per il Comune di Teramo, nonché il Pubblico Ministero nella persona del procuratore regionale Giacinto

Dammico,

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Velia Volpe.

Ritenuto in

FATTO

1. Il giudizio all'esame si inserisce in un più ampio contenzioso concernente i rapporti tra il Comune di Teramo e la SO.G.E.T. s.p.a. – Società Gestione Entrate e Tributi (di seguito Soget), incaricata della riscossione dei crediti del predetto ente locale.

2. Il Comune di Teramo avviava un'attività di verifica su 142 partite relative a crediti affidati alla Soget, in relazione alla mancata protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo nei confronti di diversi debitori e, non ritenendo fondate le risposte ottenute, adottava 142 provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere.

Nel maggio 2017 Soget impugnava dinanzi a questa Sezione giurisdizionale tutti i provvedimenti di diniego eccependo vizi nel procedimento svolto dal Comune e, nel merito, l'insussistenza del potere del Comune di effettuare i controlli, in applicazione dell'art. 1, commi 684, 687 e 688, della legge finanziaria per il 2015 (l. n. 190/2014) che avevano introdotto un generalizzato rinvio dei controlli secondo il meccanismo del cosiddetto scalare inverso proprio allo scopo di consentire ai concessionari un più ampio termine per le attività di riscossione attesa la situazione di disordine amministrativo nella gestione complessiva dei crediti degli enti locali.

3. I giudizi in questione hanno dato luogo ad una complessa vicenda processuale che ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con la sospensione dei giudizi interessati.

3.1. In esito ad un rinvio proposto da questa Sezione il giudice delle leggi con sentenza n. 51/2019 dichiarava le disposizioni contenute nell' "art. 1, commi 684, 687 e 688, della citata legge finanziaria per il 2015, non rilevanti per i giudizi pendenti riguardanti Soget, in quanto riferibili esclusivamente alle società di riscossione a partecipazione pubblica" e non alle società che traevano origine dallo scorporo del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della riscossione e avevano mantenuto natura

privata, specificando che in tal caso era applicabile la disciplina ordinaria prevista negli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999.

3.2. Con successiva sentenza n. 66/2022, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 815, l. n. 160/2019 che disponeva l'applicabilità retroattiva delle norme contenute nella citata legge finanziaria per il 2015 anche alle attività svolte dai concessionari privati.

4. I giudizi sospesi sono stati riassunti da Soget e le parti reiteravano le argomentazioni e le richieste formulate.

La società ricorrente, in aggiunta alle eccezioni originariamente sollevate, alla luce degli sviluppi della vicenda processuale, con successive memorie, sottolinea:

- per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003, la riferibilità esclusiva a Riscossione spa (poi Equitalia) delle conseguenze della mancata comunicazione di inesigibilità, avendo la società ricorrente iniziato ad operare dopo la scissione (avvenuta il 30 settembre 2006), quindi successivamente alla scadenza del termine per la trasmissione della predetta comunicazione;
- per i ruoli consegnati dal 1° luglio 2003 al 25 settembre 2006, la decadenza del Comune dal potere di emettere il rigetto del discarico, dovendo provvedere alla relativa contestazione “immediatamente” dopo il decorso del termine, all'epoca ampiamente scaduto, per la comunicazione di inesigibilità da parte del concessionario;
- per i carichi affidati dopo il 1° ottobre 2006, l'inapplicabilità del d.lgs. n. 112/1999 e, conseguentemente, delle procedure di cui ai citati artt. 19 e 20, in quanto, ai sensi dell'art. 3, comma 24, d.l. n. 203/2005, le società come Soget, nate dallo scorporo del precedente concessionario nazionale della riscossione, dovevano provvedere all'attività di esazione tramite decreti ingiuntivi e non già con l'emissione di cartelle esattoriali;
- l'illegittimità del rifiuto di discarico per le poste effettivamente riscosse, affermando che, a seguito dell'impugnazione del provvedimento di diniego era comunque possibile, e anzi doveroso, proseguire nell'attività di riscossione (precisando che tale attività, per alcuni dei carichi, sarebbe risultata efficace);

- la sopravvenienza della normativa sulla “rottamazione” dei carichi inferiori a determinati importi qualificabile come *factum principis*, che ha inibito una possibile proficua prosecuzione dell’attività di riscossione.

5. Il Comune di Teramo deduce preliminarmente l’inammissibilità delle ulteriori memorie depositate da Soget, in quanto costituenti una *mutatio libelli*, sottolineando comunque la loro infondatezza.

Osserva che la Corte costituzionale ha chiaramente delineato il quadro normativo di riferimento. Contesta tutte le argomentazioni di Soget, concludendo per la piena legittimità del diniego di discarico adottato.

6. Il Pubblico Ministero ha depositato memorie e conclusioni in ciascuna delle fasi in cui si è articolato il giudizio, prendendo posizione sulle questioni preliminari, sulle sollevate eccezioni di costituzionalità e sulla legittimità dei provvedimenti di rigetto adottati.

Alla luce degli sviluppi della vicenda processuale, conclude affermando con motivate memorie l’infondatezza del ricorso presentato da Soget.

7. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2024 sono comparsi, come da verbale, il Procuratore Regionale Giacinto Dammicco, l’avv. Laura Barone su delega dell’avv. Della Rocca per la Soget e l’avv. Gussago per il Comune di Teramo, che hanno confermato le conclusioni esposte.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con sentenza n. 69/2023 depositata il 29 settembre 2023, questa Sezione ha deciso nel merito il ricorso presentato da Soget avverso il diniego di discarico della partita riguardante le somme dovute da altro debitore.

2. Con la citata sentenza, alla cui motivazione si fa pieno rinvio, la Sezione decidendo sulle questioni preliminari sollevate dalle parti ha ritenuto:

- che secondo la consolidata giurisprudenza contabile, il giudizio ad istanza di parte, promosso ai

sensi dell'art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., non concerne la legittimità degli atti posti in essere dall'ente creditore e, quindi, non costituisce un'azione demolitoria di annullamento del provvedimento amministrativo, ma riguarda la fondatezza o infondatezza del diritto dell'ente ad ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Ne discende che anche in caso di riscontrata illegittimità del provvedimento, il giudice contabile può valutare eventuali vizi dell'attività amministrativa solo nella misura in cui si riverberano sulla sussistenza del diritto al rimborso;

- che le citate sentenze della Corte costituzionale hanno chiarito che, con riferimento ai rapporti tra il Comune e di Teramo e Soget, debba essere applicata esclusivamente la normativa ordinaria contenuta negli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. È quindi infondata la prospettazione di Soget che ritiene ancora pendente alla data dei provvedimenti impugnati il termine per la presentazione o integrazione della dichiarazione di inesigibilità, sulla base di norme non applicabili alla fattispecie;

- che, tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole (seppure erroneo) affidamento circa l'applicabilità della normativa derogatoria e, quindi, della correttezza del proprio operato, Soget non può essere dichiarata inadempiente ai propri obblighi di diligenza solo per aver omesso di presentare la comunicazione di inesigibilità nei termini previsti dall'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, con conseguente perdita del diritto al discarico, essendo a tal fine necessario verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti e condizioni sostanziali, idonei a configurare tale effetto;

- che il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non comporta l'immediata sospensione delle attività del concessionario che può, anzi deve, proseguire nella riscossione del credito, in quanto un'eventuale protratta inerzia nelle more del giudizio potrebbe pregiudicare lo stesso esito del ricorso, in relazione al successivo verificarsi di decadenze o prescrizioni che renderebbero impossibile o comunque difficile una successiva ripresa al termine della vicenda processuale. In relazione a quanto sopra, pertanto, il Collegio deve tenere conto anche dell'esito dell'attività svolta successivamente al diniego di discarico, delle somme *medio tempore* riscosse, con conseguente rideterminazione della sanzione

applicata;

- che parimenti andrà valutata, alla luce dei sopra descritti principi, la rilevanza dello *ius superveniens*, con particolare riferimento alla rottamazione dei crediti prevista dall'art. 4, d.l. n. 119/2018, e dell'art. 4, d.l. n. 41/2021.

3. Con la citata sentenza il Collegio, proseguendo nella disamina delle eccezioni formulate da Soget:

- ha respinto l'eccezione relativa alla intervenuta decadenza del Comune dal potere di formulare contestazioni ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, rilevando che l'espressione "immediatamente" utilizzata dal legislatore non pone un termine certo idoneo ad assumere valenza decadenziale, stante l'evidente indeterminatezza dell'avverbio;
- ha osservato che Soget, in quanto cessionaria di un ramo di azienda di Riscossione spa (poi Equitalia), è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a quest'ultima, con conseguente assunzione di responsabilità anche per l'attività svolta in modo non proficuo dai precedenti concessionari;
- ha ritenuto che la diversità della procedura di riscossione introdotta a partire dal 1° ottobre 2006 non comportava alcuna modifica nei rapporti tra il concessionario ed il Comune;
- ha dichiarato irrilevante la circostanza dedotta dalla ricorrente relativa all'accesso solo dall'anno 2012 al sistema informatico dell'anagrafe tributaria (SIATEL), il quale consente di effettuare le verifiche sui domicili fiscali e sui dati patrimoniali;
- ha doverosamente sottolineato le difficoltà organizzative e gestionali che all'epoca caratterizzavano l'attività di riscossione;
- ha evidenziato l'importanza dell'attività di riscossione per garantire un'integra e veritiera esposizione in bilancio delle diverse poste compresi i residui attivi.

4. Il Collegio è a questo punto chiamato a valutare la fondatezza in concreto del provvedimento di rifiuto del discarico e, in particolare, a verificare se, nel caso di specie, si sia effettivamente determinata una inesigibilità del credito imputabile al concessionario che non ha adempiuto in modo diligente alla

propria obbligazione.

Premesso quanto sopra, il presente giudizio ha ad oggetto il carico affidato a Soget, riguardante crediti sorti nei confronti del debitore “..*Omissis*....”, riferibile ai ruoli anno 2204, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2013 per Tarsu, tariffa rifiuti, sanzioni c.d.s. ed oneri aggiuntivi di legge.

Questa Sezione non ignora che la riscossione dei crediti degli enti locali affidati a concessionari era all'epoca dei fatti, e in parte lo è tutt'ora, caratterizzata da una situazione di disordine organizzativo e gestionale, da errori e mancati abbinamenti nella archiviazione dei dati relativi alle singole partite creditorie. Tali disfunzioni imputabili in parte alle amministrazioni comunali avevano indotto il legislatore a disporre, nell'ambito della legge finanziaria per il 2015, una ampia proroga alle attività di riscossione e a rinviare, con il particolare descritto meccanismo dello scalare inverso, l'attività di controllo e verifica degli enti locali sull'attività dei concessionari.

Tenendo conto della situazione sopradescritta, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per ritenere legittimo il diniego.

Nell'originario ricorso Soget afferma di aver adempiuto con l'ordinaria diligenza esigibile alle attività di riscossione e, a tal fine, allega copia degli atti di riscossione adottati relativamente alle poste di credito. Si tratta della cartella 10820040021088887, notificata il 18.02.2005 ed ulteriori atti quali l'avviso di intimazione n. 2799 notificato in data 07.08.2010; della cartella 10820060004951434, notificata il 29.12.2006 ed ulteriori atti quali: l'avviso di intimazione n. 2801 notificato in data 07.08.2010; della cartella 90020070053597501, notificata il 09.08.2007 ed ulteriori atti quali l'avviso di intimazione n. 61916 notificato in data 07.08.2010; della cartella 90020080077472200, notificata il 27.10.2008 ed ulteriori atti quali l'ingiunzione n. 3279/2009 notificato in data 04.03.2009 e l'avviso d'intimazione n. 60330 notificato in data 07.08.2010 ; della cartella 90020080074016842, notificata il 17.02.2009 ed ulteriori atti quali l'ingiunzione n. 107511 notificata in data 20.10.2010; della cartella 90020080076046464, notificata il 27.10.2008 ed ulteriori atti quali l'ingiunzione n. 28623 notificata in data 04.06.2009 l'intimazione n. 60915 notificata in data 07.08.2010; della cartella 90020130002827636, notificata il

25.06.2013. In data successiva la Soget afferma di aver compiuto atti a tutela del credito, tra i quali verifiche patrimoniali, atto di preavviso fermo amministrativo ed interrogazione atti.

La Soget afferma che la cartella di pagamento 10820040021088887 risulta azzerata per effetto dell'art. 4 DL 119/18 "Annullamento quote di importi fino ad € 1.000,00", la cartella di pagamento 10820060004951434 risulta azzerata per effetto dell'art. 4 DL 119/18 "Annullamento quote di importi fino ad € 1.000,00", l'ingiunzione fiscale 90020070053597501 risulta azzerata per effetto dell'art. 4 DL 119/18 "Annullamento quote di importi fino ad € 1.000,00", l'ingiunzione fiscale 90020080077472200 risulta azzerata per effetto dell'art. 4 DL 119/18 "Annullamento quote di importi fino ad € 1.000,00", l'ingiunzione fiscale 90020080074016842 risulta azzerata per effetto dell'art. 4 DL 119/18 "Annullamento quote di importi fino ad € 1.000,00", l'ingiunzione fiscale 90020080076046464 risulta azzerata per effetto dell'art. 4 DL 119/18 "Annullamento quote di importi fino ad € 1.000,00", l'ingiunzione fiscale 90020130003837636 risulta azzerata per sanzione non trasmissibile agli eredi e l'ingiunzione fiscale 90020130205316573 risulta azzerata per sanzione non trasmissibile agli eredi.

Il Comune di Teramo, con la memoria depositata, ha sostenuto che è incontestabile la legittimità del provvedimento di diniego al discarico per tutte le cartelle, con l'unica eccezione per la cartella n. 900-2013-0003837636, essendosi verificata la perdita del diritto di credito in capo all'Ente per intervenuta prescrizione quinquennale, poiché dalla data della loro notifica o di altro atto, sono comunque decorsi almeno cinque anni senza che sia stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione. Esprime riserva sull'effettiva regolare notificazione degli altri atti menzionati dalla concessionaria, nonché sulla loro validità al fine dell'interruzione della prescrizione, in quanto si tratterebbe di atti sconosciuti e mai trasmessi al Comune di Teramo. Contesta che gli stessi possano effettivamente costituire una prova del diligente adempimento degli obblighi gravanti sul concessionario della riscossione.

Pertanto, sarebbe evidente che la Soget ha operato con riguardo ai crediti in argomento negligenemente, senza avviare tempestivamente alcuna attività utile alla riscossione dei crediti.

Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la società concessionaria abbia fornito

adeguata dimostrazione circa il fatto che la sua attività di riscossione, pur se sviluppata nel tempo con numerosi atti, sia stata diligentemente assolta.

Al riguardo merita adeguata considerazione il fatto che risulta in atti che con l'ultima memoria di costituzione in giudizio la Soget ha dichiarato ed attestato che il contribuente era deceduto in data 18/05/2013 ed entrambi gli eredi avevano presentato regolare rinuncia all'eredità, antecedentemente alle comunicazioni di inesigibilità del 06/06/2014.

Sostanzialmente, il concessionario, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, non era nelle condizioni di proseguire l'attività esecutiva nei confronti degli eredi.

Pertanto, deve escludersi la legittimità del diniego di discarico adottato dal Comune. Infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, costituisce causa di perdita del diritto al discarico "la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero".

5. La complessità del quadro normativo e l'evoluzione della relativa interpretazione giurisprudenziale consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,

ACCOGLIE

il ricorso proposto da Soget s.p.a. e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al presente

giudizio, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art.

52 nei riguardi dei predetti soggetti.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.

Il giudice estensore

(Stefano Grossi)

f.to digitalmente

Il Presidente

(Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente

Depositato in segreteria il 04/04/25

Il Direttore della segreteria

f.to Dottoressa Antonella Lanzi

In esecuzione del suesposto provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti estranei al presente giudizio.